



COMUNE DI OPI



SERVIZIO CONTABILE - POLIZIA LOCALE

Determinazione n. 8 del 24-01-2025

Oggetto:	AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA EUROPEA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA DA INCIDENTI STRADALI.
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaventicinque addì ventiquattro del mese di gennaio,

Premesso che:

1. il Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211;
2. l'Ente proprietario è tenuto ad ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero *“La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”*, e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto del rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente -;
3. il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di *“depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”*; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
4. l'Ente proprietario, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
5. le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:

- nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.);
- nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

CONSIDERATO che:

6. i servizi sopra descritti non sono attualmente svolti dall'Ente in modo efficace e non risulta agevole l'avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;
7. per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Ente non ha alcuna disponibilità;
8. la creazione all'interno dell'Ente di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe onerosa in termini di risorse umane ed economiche;
9. per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un Operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze, nel rispetto delle prescrizioni normative;
10. a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Ente beneficerà del *servizio di ripristino post incidente* anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;
11. l'Ente, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di Operatore esterno, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come *concessione di servizi* conformemente a quanto stabilito dall'art. 177 del Decreto Legislativo n. 36/2023, pertanto, "*L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi.*". In tal senso l'Operatore esterno è consapevole: a) del rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto; b) del rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto e del rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto; c) che non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione; d) che il contratto è remunerato dall'ente concedente senza alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo; e) che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore dipende esclusivamente dalla domanda del servizio. Quindi l'Operatore esterno riceve, quale

controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali.

CONSIDERATO inoltre:

12. che l'Ente, ai fini del regolare e trasparente affidamento del servizio ha individuato, sin d'ora, le tipologie degli interventi, i caratteri e i requisiti essenziali ai fini dell'efficace realizzazione del servizio su tutta la rete stradale afferente all'Ente stesso;
13. che le tipologie di intervento che si intendono affidare all'interno del *servizio di ripristino post incidente*, consistono nell'attività eseguita in situazione di emergenza, tesa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali, post incidente, consistente nella pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze mediante:
 - "*intervento standard*", ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
 - "*interventi senza individuazione del veicolo responsabile*", ossia gli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente;
 - "*interventi perdita di carico*", ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile.
14. che l'Ente, in virtù dei precipui interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del *servizio di ripristino post incidente* (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori) intende realizzare detto servizio attraverso Operatore esterno che con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa, possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;
15. che i requisiti minimi di cui l'Operatore esterno deve disporre sono i seguenti:
 - a) possesso dei requisiti di moralità di cui all'articolo 98 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.;
 - b) iscrizione presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;
 - c) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio", ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
 - d) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5, "*raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi*" ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente - come da parere ANAC 28 del 06 giugno 2014;

- e) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 "attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi", ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente;
- f) disponibilità di una centrale operativa per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell'ordine, enti gestori/proprietari di strade), che garantisce tempi di risposta immediati;
- g) capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 285/92 (Codice della Strada) e D.lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
- h) possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni, salvo casi di comprovata impossibilità. Tali parametri indicano l'arco temporale che comincia dall'attivazione da parte delle Forze dell'Ordine alla sala operativa e si conclude con l'arrivo della struttura operativa sul luogo dell'incidente;

VISTI:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", di seguito denominato D.lgs. 36/2023 e, in particolare:

- l'articolo 48, sulla disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'articolo 49, sul principio di rotazione degli affidamenti;
- l'articolo 50, sulle procedure di affidamento ed in particolare quanto previsto al comma 1, lett. a), in base al quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'articolo 27 sulla trasparenza e la pubblicità legale degli atti;

VISTO ALTRESI':

- la nota pervenuta in data 10.01.2025 relativa ad una proposta di affidamento del *servizio di ripristino post incidente*, della società "PISSTA Group srl" con sede in Castellalto (TE), Via Ugo Foscolo n.64, per la quale, alla luce degli atti assunti dall'Ente, risultano sussistere i predetti requisiti minimi di cui al punto precedente;

- che l'impresa PISSTA Group srl ha maturato un'esperienza pluriennale nel settore ed è accreditata da numerose Amministrazioni Pubbliche che hanno attestato il buon esito del servizio acclarando la qualità dell'operatore;
- che la suddetta società dispone di una capillare rete operativa sul territorio, avendo in affidamento il servizio per numerosi enti locali tra i quali: Province di Brindisi, Campobasso, Chieti, Cosenza, Forlì Cesena, Isernia, L'Aquila.... (vedere nota prot. 104 del 10.01.2025).

RISCONTRATO che la società è in possesso dei requisiti soggettivi e tecnico-organizzativi per l'esecuzione del servizio di che trattasi;

CONSIDERATO che la proposta dell'impresa è coerente con le esigenze di sicurezza stradale dell'Ente come enunciate in premessa, perché consente di ovviare alle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, e/o a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica degli utenti della strada;

VALUTATO che la proposta dell'impresa risulta inoltre obiettivamente vantaggiosa per l'Ente consentendo, un notevole risparmio in relazione ai costi che deriverebbero qualora il servizio stesso fosse condotto, come in un passato remoto, durante l'orario di lavoro dal personale operaio dell'Ente e, fuori del normale orario di lavoro, dalle squadre di reperibilità tecnica, determinandosi altrimenti un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

ACCERTATO che alla luce di quanto disposto dall'art. 177 del Decreto Legislativo n. 36/2023 il citato servizio non prevede oneri a carico dell'Ente, poiché il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

VISTO che il valore stimato della concessione di servizio, calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi da effettuare sulle strade di competenza dell'Ente e del valore medio dei risarcimenti erogati dalle compagnie di assicurazione a fronte di detti interventi è complessivamente inferiore ad Euro 140.000,00 IVA esclusa, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile;

CONSIDERATO che sussistono pertanto le condizioni per procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023 e che tale indirizzo risponde ai principi di efficienza, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza dell'Ente;

TENUTO conto che la Consip ha deciso di eliminare dal catalogo del MEPA il metaprodotto servizio post-sinistro nel mese di febbraio 2013 e che, di conseguenza, nel MEPA non risultano convenzioni attive alle quali l'Ente può accedere per verificare la presenza di servizi comparabili con quello in oggetto;

RICHIAMATI

- l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il successivo comma 2, il quale dispone che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO che, in conformità all'art. 192 del T.U. del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è necessario adottare la prescritta determinazione a contrarre;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed attesa la propria competenza;

RILEVATO

che in applicazione del D.lgs. 38/2023 è possibile l'affidamento diretto all'operatore economico PISSTA Group Srl per le seguenti ragioni:

- a) l'affidamento diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di importo inferiore ai 140.000,00 euro;
- b) si dà atto che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'ente, la cui sommatoria farebbe sfiorare il tetto dei 140.000,00 euro;
- c) l'operatore economico ha maturato un'esperienza pluriennale nel settore, detiene le certificazioni di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 11200:2010, OHSAS 18001:2007, UNI EN ISO 39001:2016, SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000, EMAS, ISO IEC 27001:2013, iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. AQ05533 categorie 2bis, 4, 5, 8 e 9 ed è accreditata da numerose Amministrazioni Pubbliche che hanno attestato il buon esito del servizio acclarando la qualità del servizio reso;
- d) vengono garantiti il principio di economicità, il principio dell'efficacia, il principio della tempestività, il principio della correttezza, il principio della libera concorrenza il principio di non discriminazione, il principio della trasparenza, il principio della proporzionalità, il principio della pubblicità;

DETERMINA

- 1) le premesse e l'allegata convenzione ad hoc sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di concedere il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell'area interessata da incidenti stradali mediante affidamento diretto alla "PISSTA Group srl", con sede in Castellalto (TE), Via Ugo Foscolo n.64 - 64020 C. F. e P. IVA 01846520672, con le modalità e alle condizioni contenute nella "Convenzione" che - allegata sotto la lettera "A" - costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) il servizio ha ad oggetto l'esercizio delle tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, descritte al precedente punto 13;
- 4) di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire, nel minor tempo possibile, il ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, con rimozioni di situazioni di pericolo per gli utenti;
 - l'oggetto del contratto è servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
 - che l'obbligazione contrattuale avverrà mediante sottoscrizione della "Convenzione" a mezzo di scrittura privata.
- 5) di dare atto che il servizio è concesso per anni uno (1) con l'impegno a valutare al termine della convenzione di un nuovo affidamento per l'ulteriore periodo di anni due (2) (da non

intendere quale proroga) e l'impegno per il concessionario di garantire la continuità del servizio fino all'assegnazione esecutiva con eventuale nuovo affidatario;

- 6) di dare atto che l'affidamento del citato servizio non prevede oneri a carico dell'Amministrazione, né dei cittadini;
- 7) di stabilire che l'obbligazione contrattuale avverrà mediante sottoscrizione della "Convenzione" a mezzo di scrittura privata.
- 8) di dare atto inoltre che il presente provvedimento verrà affisso all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza;
- 9) la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.ii.mm. nonché ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679;
- 10) di dare atto, ai fini dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 che tutte le informazioni relative all'appalto in oggetto e al presente provvedimento sono state pubblicate sul portale del Comune di Opi nella sezione "amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

Cecilia D'Addezio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI OPI



SERVIZIO CONTABILE - POLIZIA LOCALE

Determinazione n. 8 del 24-01-2025

Oggetto:	AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA EUROPEA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA DA INCIDENTI STRADALI.
----------	---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo;

Opi, 24-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cecilia D'Addezio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI OPI



SERVIZIO CONTABILE - POLIZIA LOCALE

Determinazione n. 8 del 24-01-2025

Oggetto:	AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA EUROPEA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA DA INCIDENTI STRADALI.
----------	---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 27 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 24-01-2025 fino al 08-02-2025

Opi, 24-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Elisa D'Arcangelo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa